

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Dipartimento Reg.le Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i DD.II. 1 Aprile 1968, n. 1404 e 2 Aprile 1968 n. 1444;
- VISTA** la L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 3, comma 4 della L. n. 241 del 07 agosto 1990;
- VISTO** l'art.9 della legge n.40 del 21 Aprile 1995;
- VISTO** l'art. 68 della legge n. 10 del 27 Aprile 1999;
- VISTO** l'art. 5, L.R. n. n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione del'11 luglio 2000;
- VISTO** il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7 del 02 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della L.R. n. 7 del 19 maggio 2003;
- VISTO** il D.lgs.n.152/06 così come modificato dal D.lgs. n.4/08;
- VISTO** l'art. 59 della L.R. 14 maggio 2009 n.6, così come modificato dal comma 41 dell'art.11 della L.R. n.26/2012;
- VISTA** la Legge Regionale 5 aprile 2011, n.5;
- VISTO** il DPRS n.23/2014 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 59 comma 1, della Legge Regionale n. 6 del 14 maggio 2009, il Modello metodologico procedurale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione Siciliana, nel rispetto di quanto disposto dall'art.6 comma 12 del citato D.Lgs. 152/06;
- VISTO** il comma 5 dell'art. 68 della Legge Regionale. 12 agosto 2014, n.21, così come sostituito dal comma 6, dall'art. 98 della Legge Regionale 15 maggio 2015, n.9;
- VISTO** il foglio prot. 167759 del 3 luglio 2018, assunto al protocollo di questo Assessorato il 5 luglio 2018 al n. 11264, a firma del Dirigente del "Dipartimento Politiche del Territorio" del Comune di Messina con il quale nel fare rilevare che con Deliberazione del Consiglio Comunale n°62/c del 3.12.2009 aveva proceduto, in ottemperanza alle sentenze passate in giudicato, alla adozione delle varianti parziali relative a n.7 Ditte e che per fattori differenti alcune varianti hanno seguito delle procedure autonome, ha richiesto a questo Ufficio di procedere in via autonoma con l'iter istruttorio relativo alla Ditta Cordiano Katia e Sergio Raffaella, in quanto l'amministrazione comunale ha ritenuto di considerare la manifestazione di interesse della Ditta a dare seguito al procedimento di variante parziale avendo la stessa ottenuto, a differenza delle altre Ditte, il provvedimento ARTA di verifica di assoggettabilità a VAS, con prot. n.48273 del 22/10/2014, non evidenziandosi, pertanto, "... *cause ostative al completamento dell'iter relativo al rilascio della variante parziale in capo alla predetta Ditta, e precisamente foglio 112 particelle 195, 751, 758 e 760 concernente la rettifica di destinazione urbanistica da SP a B4b*";
- VISTA** la nota prot. n. 13111 del 3 agosto 2018, con cui il Servizio 3/U.O. 3.1 di questo Dipartimento, nel condividere le motivazioni di cui alla nota sopra citata, concordava con quanto richiesto e invitava il Comune di Messina a trasmettere tutti gli atti ed elaborati necessari al prosieguo dell'istruttoria della singola pratica di che trattasi;
- VISTO** il foglio, prot. 233041 del 10 settembre 2018, assunto al protocollo di questo Assessorato il 12 settembre 2018 al n. 15050, a firma del Dirigente del "Dipartimento Politiche del Territorio" del Comune di Messina, con il quale, nel dare seguito alla nota dipartimentale prot. n. 13111 del 3 agosto 2018, ha trasmesso per l'approvazione di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi alla " Variante parziale per la modifica al P.R.G. a seguito di sentenza passata in giudicato e precisamente foglio 112 particelle 195, 751, 758 e 760, concernente la rettifica di destinazione urbanistica da "SP" a "B4b" – Ditta Cordiano Katia e Sergio Raffaella" adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n°62/c del 3

dicembre 2009;

- VISTA** la nota del Serv. 1/VAS/VIA del D.R.A. prot. n. 48273 del 22 ottobre 2014, con cui relativamente alla Variante di che trattasi ha espresso parere di *“non assoggettabilità” alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica* (Ex art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
- VISTA** la delibera Consiliare n°62/c del 3 dicembre 2009 avente per oggetto: *“Variante parziale per la modifica del Piano Regolatore Generale a seguito di sentenze passate in giudicato”*;
- VISTI** gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del Consiglio Comunale n°62/c del 3 dicembre 2009;
- VISTA** la certificazione a firma del Dirigente del Dipartimento, del Segretario Generale e del Sindaco del Comune di Messina, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera del Consiglio Comunale n°62/c del 3 dicembre 2009, attestante inoltre che non sono state presentate osservazioni/opposizioni avverso la stessa;
- VISTA** la nota prot. n. 4624 Pos IV-42 del 31 marzo 2008, con la quale l'Ispektorato Ripartimentale delle Foreste – U.O.B.1 di Messina, in riferimento alla variante di che trattasi ha espresso, ai soli fini del vincolo idrogeologico, parere favorevole;
- VISTA** la nota prot. n. 13279 del 14 aprile 2008 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 64/74, relativamente alla Variante in argomento ha espresso parere favorevole, fermo restando le prescrizioni riportata nel parere n. 42150 del 18 dicembre 1995;
- VISTA** la nota prot. n. 17357 del 12 ottobre 2018, con la quale l'U.O.3.1 del Servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio Regionale dell'Urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 15 del 10 ottobre 2018, resa ai sensi dell'art. 68 della L.R.10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...Omissis...

RILEVATO che:

il Comune di Messina, risulta dotato di P.R.G. approvato dal DRU con D.Dir.n.686 del 02/09/2002 ai sensi dell'art.4 della L.R. 71/78, i cui vincoli preordinati all'espropriazione posti dallo stesso hanno perso efficacia per decorrenza dei termini; da quanto emerge dagli atti, in particolare dalla delibera e dalla relazione tecnica, si evince quanto di seguito esposto.

Con Decreto del Dirigente Regionale dell'Urbanistica n. 686 del 2 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n.48 del 18 ottobre 2002 è stata approvata la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Messina, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/C del 6 aprile 1998;

La ditta Cordiano Katia e Sergio Raffaella ha proposto Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana avverso la detta Variante Generale al P.R.G, nella parte in cui viene attribuita la destinazione a zona SP di progetto di tipo “a” alla porzione di terreno distinta in catasto al foglio 112 particelle 195, 751, 758 e 760. Il Presidente della Regione Siciliana con proprio Decreto n.985 del 05/10/2007 (su parere n. 782/04 reso dal C.G.A. nell'adunanza del 28/11/2006) ha accolto il ricorso presentato dalla ditta Cordiano Katia e Sergio Raffaella avverso la Variante Generale al P.R.G. approvata con il citato D.D.G. n. 686/2002, nella parte in cui veniva attribuita alla porzione di terreno (distinta in catasto al foglio 112 particelle 195, 751, 758, 760) la destinazione di zona a servizi di progetto di tipo “a”, invece della destinazione a zona “B4b”, richiesta dal ricorrente come le aree limitrofe.

In relazione alla decisione assunta in merito al ricorso proposto da Cordiano Katia e Sergio Raffaella, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica con nota n.2296 del 10/01/2008 ha invitato il Comune di Messina a colmare il vuoto determinato con la pronuncia di annullamento in relazione alla parte oggetto del ricorso, nonché di notificare l'Assessorato stesso in merito allo stato di attuazione del P.R.G., con particolare riguardo alle aree limitrofe.

Atteso che, ai sensi della vigente normativa, come tra l'altro definitivamente confermato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con nota n. 55423 del 24/08/2004, ogni modifica al Piano Regolatore Generale approvato può avvenire esclusivamente tramite adozione di variante ordinaria parziale e ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno apportare le conseguenti modifiche al vigente P.R.G., in ottemperanza alle superiori sentenze passate in giudicato, tramite adozione di variazione parziale al P.R.G. come di seguito specificato, il Comune di Messina ha così deliberato:”g) Cordiano Katia e Sergio Raffaella foglio 112 particelle 195, 751, 758 e 760 zona “B4b”- richiesta dalla ditta-come le aree limitrofe, piuttosto che zona destinata a servizi di progetto di tipo “a”, conseguentemente si rettifica la destinazione “B4b”- (erroneamente assegnata alla scuola esistente di Gravitelli) a zona a servizi esistenti di tipo “a”(evidenziata in verde) – come riconosciuto con il citato D.P.R.S. n.985 del 05/10/2007 (su parere C.G.A. n. 782/04 del 28/11/2006) e come verificato dall'Ufficio in relazione allo stato attuale dei luoghi e alle previsioni urbanistiche delle aree limitrofe (“B4b”), nonché alla programmazione dell'edilizia scolastica nel territorio limitrofo.”

RITENUTO che:

In merito a quanto proposto dalla variante in esame, si esprime quanto segue:

1. le motivazioni riportate nella Deliberazione del Consiglio Comunale n°62/c del 3.12.2009 di adozione della variante, a supporto della modifica proposta, appaiono congrue;
2. dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata

dal Comune sia regolare ai sensi di legge;

3. sulla variante di che trattasi è stato acquisito il parere n.48273 del 22 ottobre 2014 dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1 VAS-VIA di **non assoggettabilità** alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ex art.12 del D.lgs.n.152/06 e s.m.i.);

4. sono state adempiute le formalità previste per la pubblicazione nei modi e nei termini dell'art.3 della L.R.n.71/78 dell'atto deliberativo n.62/C/2009 di approvazione della variante, e sulla stessa non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

5. la variante allo strumento urbanistico vigente, risulta supportata dal parere favorevole a condizioni dell'Ufficio del Genio Civile di Messina prot. n.13279 del 14/04/2008, rilasciato ai sensi dell'art.13 L.n.64/74, che ha valutato la compatibilità geomorfologica dei luoghi con la nuova riclassificazione dell'area;

6. l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina con nota n.4624 del 31/03/2008 ha espresso parere favorevole ai fini del vincolo idrogeologico;

7. sulla variante in argomento, non è stato acquisito il parere di competenza della Soprintendenza ai BB.CC.AA. in quanto lo stesso sarà espresso ai sensi degli artt.58 e 59 della l.r. n.71/78 in sede di Consiglio Regionale dell'Urbanistica

CONSIDERATO che:

La compatibilità tra le previsioni progettuali e le condizioni geomorfologiche dei luoghi è stata accertata dall'Ufficio del Genio Civile di Messina che si è pronunciato con il parere succitato;

Il progetto in variante urbanistica, oggetto del presente parere, è stato oggetto di verifica ex art.12 D.lgs.152/06 dall'Autorità Competente, che si è espressa con parere n.48273 del 22 ottobre 2014;

Per quanto sopra espresso, ritenuto e considerato questa Unità Operativa 3.1 del Servizio 3/D.R.U., è del

PARERE

che la variante adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n°62/c del 3.12.2009 avente per oggetto: " *Variante parziale per la modifica del Piano Regolatore Generale a seguito di sentenze passate in giudicato*", per la parte di interesse della ditta Cordiano Katia e Sergio Raffaella sia assentibile, alle condizioni ed obblighi derivanti dalle prescrizioni degli Enti che si sono già pronunciati, e pertanto, si sottopone il presente parere al CRU per l'espressione della dovuta valutazione ex art.58 della L.r.71/78, trovandosi nelle condizioni previste dall'art.9 della l.r.40/95.>>;

VISTO il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 137 del 24 aprile 2019, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...*Omissis*...

Vista la nota del Servizio 3 - U.O. 3.1 del D.R.U. prot. 17357 del 12 ottobre 2018 con la quale sono stati trasmessi, per il tramite del Dirigente Generale dell'Urbanistica, gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto unitamente alla proposta di parere n. 15 del 10 ottobre 2018, resa ai sensi dell'art. 68 della L.R. 10/99;

Visti gli atti ed elaborati allegati al suddetto parere;

Udito il Relatore Arch. Donatello Messina che ha esposto i contenuti della proposta di parere resa favorevolmente dall'Ufficio;

Sentito il Rappresentante della Soprintendenza BB.CC.AA. della provincia di Messina che ha espresso parere favorevole alla variante, precisando che nelle eventuali porzioni di superficie ricadenti all'interno del Piano Paesistico non è consentito realizzare alcuna edificazione;

Considerato che nel corso della discussione il Consiglio ha ritenuto di condividere la proposta dell'Ufficio, che pertanto è parte integrante del presente voto;

Per quanto il Consiglio esprime

Parere

Favorevole alla "Variante parziale per la modifica del al P.R.G. a seguito di sentenza passata in giudicato e precisamente fg. 112 part.ile 195, 751, 758 e 760, concernente la rettifica di destinazione urbanistica da "SP" a "B4b" – Ditta Cordiano Katia e Sergio Raffaella" in conformità a quanto contenuto nella proposta di parere n. 15 del 10.10.2018 del Servizio 3 –U.O. 3.1. ed a quanto espresso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina;

RITENUTO di potere condividere il parere reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con il voto n. 137 del 24 aprile 2019 assunto con riferimento alla proposta dell'U.Op. 3.1 del Servizio 3/DRU n. 15 del 10 ottobre 2018;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita;

DECRETA

ART.1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale n. 71 del 27 Dicembre 1978, in conformità al parere reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con i voti n. 137 del 24 aprile 2019 nonché alle prescrizioni e condizioni di cui ai pareri degli Uffici in premessa citati, è approvata la " *Variante parziale per la modifica del Piano Regolatore Generale del Comune di Messina a seguito di sentenze passate in giudicato*", per la parte di interesse della ditta Cordiano Katia e Sergio Raffaella, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n°62/c del 3 dicembre 2009;

- ART.2)** Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:
1. Proposta di parere n. 15 del 10 ottobre 2018 resa dall'U.O. 3.1 del Serv. 3/DRU;
 2. Parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 137 del 24 aprile 2019;
 3. Delibera di C.C. n. n°62/c del 3 dicembre 2009 di adozione della Variante parziale del P.R.G.;
 4. Elaborato datato febbraio 2008 - Relazione ed elaborati grafici; ;
- ART.3)** Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'Amministrazione comunale (Albo pretorio *online*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.
- ART.4)** Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.
- ART.5)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.
- ART.6)** Ai sensi dell'art. 68 della legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo,
22/05/2019

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Giovanni Salerno)
firmato